



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 620 DEL 03/08/2017

AMPLIAMENTO TERZA CORSIA AUTOSTRADA A14 TRATTO "RIMINI NORD - CATTOLICA" - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA "ASPI - PROVINCIA RIMINI E COMUNE CATTOLICA" PER DISCIPLINA DEI RAPPORTI CONNESSI AL CAVALCAVIA AUTOSTRADALE SULLA STRADA SALUDECESE (CV20) E RELATIVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
SETTORE 02

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che "Autostrade per l'Italia" S.p.A. è concessionaria dell'ANAS S.p.A. per la costruzione e l'esercizio, tra l'altro, dell'autostrada A/14 "BO – BA – TA" ai sensi della Convenzione unica stipulata in data 12/10/2007, approvata con legge n. 101/2008, novativa e sostitutiva della Convenzione n. 230 del 04/08/1997 e successive modificazioni;

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 8 del DPR n. 327/2001 e ss.mm., nonché ai sensi della Circolare "ANAS" n. 7487 del 20/10/2003 e successiva convenzione del 24/11/2003, ANAS S.p.A. delega "Autostrade per l'Italia" S.p.A. ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché tutte le attività al riguardo previste dal citato DPR 327/2001;

- che nel giugno 2006, la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha approvato il progetto per lavori di ampliamento a tre corsie dell'autostrada A14 nel tratto "Rimini nord – Cattolica" (lotto 1B), successivamente autorizzato con Decreto Direttoriale n. 21 del 28/01/2008 del succitato Ministero;

- che, con disposizione n. 143110 del 12/10/2009 "ANAS" S.p.A. ha approvato il progetto definitivo sopracitato con contestuale dichiarazione di pubblica utilità fino all'11/10/2014 prorogata per l'ultimazione degli espropri al 10/10/2016, giusta provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 17/05/2013 a prot. SVCA-MIT-0004400-P, in atti;

- che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge n. 14/2012 e s.m., a far data dal 1/10/2012 sono state trasferite ex lege al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti le funzioni di amministrazione concedente ex art. 36 legge n. 111/2011 e s.m., già in capo ed affidate ad "ANAS" S.p.A.;

- che pertanto, in data 24/12/2013, il suddetto Ministero e "Autostrade per l'Italia" S.p.A. hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo alla citata Convenzione unica del 12/10/2007, approvato con decreto interministeriale del 30/12/2013 registrato alla Corte dei Conti il 29/05/2014;

PRESO ATTO:

- che l'ampliamento anzidetto della terza corsia ha comportato l'adeguamento, a cura e spese della concessionaria, del franco altimetrico e delle strutture dei cavalcavia interferiti nonché di interventi sul sedime dei medesimi cavalcavia e relative rampe di accesso;

- che, nell'ambito dei sopracitati lavori, la concessionaria ha realizzato il cavalcavia in

questione sulla strada provinciale “Saludecese” identificato con la sigla CV20 alla progressiva Km.co 143+540,90 nonché il relativo impianto di pubblica illuminazione, consegnati rispettivamente alla Provincia di Rimini in data 11/04/2014 e al Comune di Cattolica in data 23/03/2015, giusta verbale in atti depositati;

VISTA la comunicazione ricevuta il 17/01/2017 a prot. n. 1887, in atti, con la quale “Autostrade per l'Italia” S.p.A., trasmette la bozza di convenzione che andrà a disciplinare i rapporti tra detta Società, la Provincia di Rimini ed il Comune di Cattolica, in merito all'utilizzo, gestione e manutenzione per quanto di rispettiva competenza del predetto cavalcavia sovrappassante l'A14 e dell'impianto di illuminazione come sopra identificati;

RITENUTO di procedere ad approvare detta Convenzione nello schema all'uopo trasmesso e che deposito agli atti del presente provvedimento né costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1)- di considerare la premessa/narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)- di prendere atto ed approvare la bozza di Convenzione tra “Autostrade per l'Italia” S.p.A., Provincia di Rimini ed il Comune di Cattolica, che andrà a disciplinare i rapporti in merito all'utilizzo del cavalcavia sovrappassante l'A14 alla progressiva Km.ca 143+540,90 identificato con la sigla CV20 sulla strada provinciale “Saludecese” ed il relativo impianto di illuminazione, il tutto realizzato nell'ambito dell'avvenuto ampliamento a tre corsie dell'autostrada A14 nel tratto “Rimini nord – Cattolica” (lotto 1B), già consegnati alla Provincia di Rimini in data 11/04/2014 e al Comune di Cattolica in data 23/03/2015, giusta verbale in atti depositati;

3)- di dare atto che detta bozza, allegata alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale e che successivamente, sarà inviata alla sopracitata società, ai fini dei necessari, ulteriori adempimenti di approvazione e sottoscrizione;

4)- di individuare nella persona del sottoscritto dirigente del settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Urbanistica - Sue
Settore 02

Direzione Ufficio Patrimonio
Coordinamento Ufficio Progettazione Imp.

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 03/08/2017

Firmato

Costa Alessandro / Infocert Spa

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

CONVENZIONE

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. - società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - con sede legale in Roma, Via A. Bergamini n. 50, di seguito denominata per brevità "Autostrade per l'Italia", codice fiscale n° 07516911000, rappresentata dall'Ing. Roberto Tomasi nella sua qualità di Condirettore Generale Nuove Opere

E

la Provincia di Rimini con sede legale in corso d'Augusto, 231 - 47921 Rimini, C.F./P. IVA 91023860405, di seguito denominato per brevità "Provincia", legalmente rappresentato da nella sua qualità di giusta delibera del

E

il Comune di Cattolica con sede legale in piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), P. IVA 00343840401, di seguito denominato per brevità "Comune", legalmente rappresentato da nella sua qualità di giusta delibera del

PER

regolare i rapporti tra le parti connessi con il cavalcavia sovrappassante l'autostrada A14 alla progressiva km.ca 143+540,90, identificato con la sigla CV20, adeguato in dipendenza dell'ampliamento a tre corsie della predetta autostrada, nel tratto Rimini nord-Cattolica.

PREMESSO

1) che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. in data 18/09/1968 ha stipulato con l'ANAS S.p.A la convenzione n. 9297 avente ad oggetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una rete autostradale, nel cui ambito rientra anche l'autostrada A14 Bologna - Taranto. Tale convenzione è stata oggetto di successivi atti aggiuntivi;

2) che Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A in data 04/08/1997 ha stipulato con l'ANAS S.p.A la convenzione n. 230 – approvata, in pari data, dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro con decreto n. 314 e sostitutiva della convenzione stipulata in data 18/09/1968 – avente ad oggetto la concessione per la costruzione e l'esercizio di una rete autostradale comprendente anche l'autostrada A14 Bologna – Taranto;

3) che, per effetto dell'Atto di conferimento di ramo d'azienda del 30-05-03, Rep. n. 42734, Raccolta n. 11355 - Notaio Gennaro Mariconda, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l'Italia S.p.A. il ramo d'azienda costituito dalle attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto (Convenzione ANAS del 04-08-1997 e successivi Atti Aggiuntivi), come meglio definite nel predetto atto e che conseguentemente, Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 2558 c.c., a far data dal 1 luglio 2003, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale trasferito;

4) che in data 24-11-2003 ANAS S.p.A ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione – registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma il 26-11-2003 serie 3, numero 19639 – con la quale l'ANAS S.p.A riconosce che Autostrade per l'Italia succede, senza soluzione di continuità, ad Autostrade

Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 4-8-1997 e successivi atti aggiuntivi;

5) che il 16 giugno 2006 la Conferenza di Servizi indetta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il progetto per la realizzazione dell'ampliamento a tre corsie dell'autostrada A14 nel tratto Rimini nord-Cattolica (lotto 1b);

6) che, constatata la raggiunta intesa tra Stato e Regione Emilia Romagna, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto direttoriale n. 21 del 28/01/2008 ha autorizzato la realizzazione del suddetto intervento;

7) che in data 12.10.2007 ANAS S.p.A. ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione unica - approvata con legge 6 giugno 2008, n. 101 - novativa e sostitutiva della convenzione del 04.08.1997 e dei successivi atti aggiuntivi;

8) che il progetto esecutivo dell'intervento di cui al precedente punto 5 è stato approvato dall'ANAS S.p.A. con provvedimento n. CDG-0062093-P del 27/04/2010;

9) che l'ampliamento dell'autostrada A14 nel tratto Rimini nord-Cattolica ha comportato l'adeguamento, a cura e spese di Autostrade per l'Italia, del franco altimetrico e delle strutture dei cavalcavia interferiti, tra i quali rientra il cavalcavia oggetto della presente convenzione;

10) che Autostrade per l'Italia, in sede di approvazione del progetto, si è resa spontaneamente disponibile a porre in essere una serie di interventi sul sedime dei cavalcavia e delle relative rampe di approccio che interessano, tra l'altro, gli arredi urbani degli stessi, compreso l'impianto di illuminazione, pur non essendo a ciò tenuta;

11) che, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n.216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012 n.14 e s.m., si è verificato, a far data dal 1.10.2012, il trasferimento *ex lege* al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito "Ministero") delle funzioni di amministrazione concedente - di cui all'art. 36, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m. - precedentemente affidate all'ANAS S.p.A.;

12) che in data 24.12.2013 il Ministero ed Autostrade per l'Italia hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica del 12.10.2007, approvato con decreto interministeriale del 30.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti in data 29.05.2014;

13) che la Provincia, in qualità di proprietario della viabilità denominata via Saludecese, è il gestore della viabilità insistente sul predetto cavalcavia;

14) che il cavalcavia di che trattasi è stato consegnato alla Provincia con apposito verbale di consegna in data 11/04/2014;

15) che l'impianto di illuminazione, di cui al precedente punto 10, è stato consegnato al Comune con apposito verbale di consegna in data 23/03/2015;

16) che con il presente atto le parti intendono regolare i reciproci rapporti derivanti dall'utilizzo del predetto cavalcavia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto assumendo a tutti gli effetti valore di patto.

Art. 2

Oggetto

Autostrade per l'Italia consente alla Provincia ed al Comune l'utilizzazione del cavalcavia autostradale identificato con la sigla CV20 posto a servizio della viabilità denominata via Saludecese - così come adeguato in conformità agli elaborati che, sottoscritti dalle parti contraenti, si allegano alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale - nei termini di seguito indicati.

Allegato A: Planimetria di progetto;

Allegato B: Corografia;

Allegato C: Profili e sezioni trasversali;

Allegato D: Planimetria della segnaletica;

Allegato E: Planimetria delle barriere di sicurezza.

Art. 3

Competenze gestorie e manutentorie

La Provincia, proprietario della strada via Saludecese nonché responsabile della gestione della stessa, a far data dal verbale di consegna di cui in premessa al punto 14, provvede a propria cura, spese e responsabilità alla completa e accurata gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle rampe di accesso alle opere di scavalco e sue pertinenze, delle opere di piattaforma quali il pacchetto stradale, la segnaletica orizzontale e verticale, l'idraulica superficiale, le scarpate e i giunti, nonché dell'arredo dell'intero cavalcavia, ivi incluse le barriere di sicurezza, nonché al relativo ripristino in caso di danneggiamento o incidente.

La Provincia provvederà inoltre a propria cura, spese e responsabilità all'esecuzione di tutte le operazioni necessarie al fine di garantire la sicurezza

della circolazione e la percorribilità della piattaforma stradale, ivi incluse le operazioni di sgombero neve, manutenzione delle aree a verde e vigilanza affinché le aree interessate dalle opere di scavalco restino libere da ogni sorta di rifiuti.

Il Comune di Cattolica, a far data dal verbale di consegna di cui in premessa al punto 15, provvede a propria cura, spese e responsabilità alla completa e accurata gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione del cavalcavia, compresi gli oneri economici relativi ai consumi elettrici.

Autostrade per l'Italia provvederà a propria cura, spese e responsabilità alla completa e accurata manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere murarie e strutturali relative all'impalcato (soletta, cordoli, travi, pile e spalle) e le reti anti lancio escluso quanto di competenza della Provincia e del Comune.

Autostrade per l'Italia avrà il diritto di chiedere di interrompere temporaneamente il traffico stradale, previo avviso scritto alla Provincia da comunicarsi con almeno quindici giorni di anticipo al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza in corrispondenza del cavalcavia, quando, a suo giudizio, ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto o per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente la struttura del cavalcavia e la sicurezza del traffico autostradale.

In tali occasioni la Provincia provvederà ad emettere le relative ordinanze per le eventuali limitazioni o deviazioni di traffico e potrà richiedere che i lavori siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni riconosciuti necessari.

Per lo svolgimento di attività manutentoria che comporti occupazione di sede autostradale o interruzione del traffico ivi transitante, la Provincia ed il Comune, dovranno coordinarsi con Autostrade per l'Italia, previo avviso scritto che dovrà esserle comunicato almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori ed attenersi alle prescrizioni che la stessa potrà impartire riguardo a tempi e modalità esecutive dei lavori.

Parimenti, Autostrade per l'Italia potrà richiedere che i lavori di manutenzione cui sono tenuti la Provincia ed il Comune, ognuno per quanto di propria competenza - che non comportino occupazione di sede autostradale e/o interruzione del traffico ivi transitante ma suscettibili di impattare sulla sicurezza del traffico autostradale - siano eseguiti sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di limiti, vincoli e prescrizioni.

Resta inteso che in caso di riscontrate inadempienze in ordine agli obblighi di manutenzione a carico della Provincia e del Comune, tali da compromettere la stabilità delle opere o la sicurezza e/o la regolarità del traffico autostradale sottopassante, Autostrade per l'Italia ne darà comunicazione scritta alle suddette amministrazioni che si obbligano fin da ora a provvedere ed eliminare le deficienze riscontrate con tempestività.

Art.4

Modifiche strutturali e viarie

La Provincia ed il Comune, nello svolgere i lavori di riparazione e manutenzione di propria competenza, si obbligano a non apportare alcuna modifica alle caratteristiche dell'impianto di illuminazione ed alle caratteristiche strutturali del cavalcavia qui considerati, rispetto a quanto risulta dagli elaborati tecnici allegati al presente atto. Resta inteso che ove la

Provincia dovesse modificare la sovrastruttura stradale ed il Comune dovesse modificare l'impianto di illuminazione, detti interventi dovranno essere sempre preventivamente autorizzati da Autostrade per l'Italia e realizzati a completa cura, spese e responsabilità del richiedente.

Art .5

Sottoservizi

La posa di sottoservizi lungo il cavalcavia nell'interesse e ad opera di qualsivoglia soggetto, potrà avvenire solo previo rilascio di apposito atto concessorio da parte di Autostrade per l'Italia, previa approvazione del Ministero.

Art .6

Accesso ai cavalcavia

La Provincia garantirà l'accesso al cavalcavia di che trattasi al Comune per consentire la manutenzione dell'impianto di illuminazione, ai mezzi di Autostrade per l'Italia, ovvero a Ditta o persona dalla stessa incaricata, per consentire qualsiasi eventuale operazione di sorveglianza o di manutenzione della sottostante opera autostradale ed annesse pertinenze, secondo le modalità e le cautele di cui al precedente art.3.

Art.7

Manleva

La Provincia ed il Comune si obbligano a tenere sollevate e indenni Autostrade per l'Italia e il Ministero da qualunque danno alla proprietà autostradale, alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potesse essere promossa dai terzi in dipendenza dello svolgimento delle attività di competenza della Provincia e del Comune ai sensi del presente atto nonché

della gestione della viabilità passante sul cavalcavia in parola e si obbliga pure a rimborsare tutte le spese che Autostrade per l'Italia e il Ministero dovessero incontrare per riparazione di danni derivanti alla proprietà autostradale e sue pertinenze in dipendenza della presente autorizzazione.

Salve le responsabilità attinenti alla corretta esecuzione dei lavori di adeguamento rappresentati negli elaborati allegati al presente atto, Autostrade per l'Italia e il Ministero non assumono responsabilità di sorta per danni di qualunque natura che potessero derivare alla Provincia ed al Comune dall'utilizzo del cavalcavia e le predette amministrazioni dichiarano espressamente di rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo a tale riguardo.

Art.8

Efficacia e durata

Il presente atto sarà efficace a far data dal decreto di approvazione dello stesso da parte del Ministero e avrà scadenza pari alla convenzione di cui in premessa al punto 7 e quindi fino al 31.12.2038.

Al termine della concessione assentita nella predetta convenzione, ovvero in caso di cessazione della stessa, il Ministero subentrerà in tutti i patti contemplati con il presente atto.

Art.9

Natura e cessione del contratto

La Provincia ed il Comune non potranno vantare nessun diritto reale sulla proprietà della Autostrade per l'Italia per il fatto del presente atto; pertanto il rapporto contrattuale sorgente dal presente atto viene concordemente inteso tra le parti come rapporto di natura puramente obbligatoria e non potrà essere

ceduto a terzi senza l'assenso scritto di Autostrade per l'Italia.

Art.10

Trattamento dati personali

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), le parti si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l'Italia da EsseDiEsse S.p.A., nominata Responsabile del Trattamento.

Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto decreto legislativo.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto. Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

Art. 11

Spese fiscali

Tutte le spese di stipulazione, bollo, registrazione e comunque fiscali, relative alla presente convenzione ed agli atti conseguenti, sono a carico di Autostrade per l'Italia.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2° del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986 n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e sosterà l'imposta di registro, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lettera b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Art. 12

Foro competente

Per qualsiasi controversia dipendente dalla esecuzione della presente convenzione rimane stabilita la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Fatto, letto e sottoscritto in n. 3 originali.

Roma li

per Autostrade per l'Italia

per la Provincia